



Unione Sindacale Italiana Finanziari Regionale Sardegna



Al Comando Provinciale

Guardia di Finanza

NUORO

Tramite [pec:nu0500000p@pec.gdf.it](mailto:nu0500000p@pec.gdf.it)

e, per conoscenza:

Al Comando Regionale Sardegna

Guardia di Finanza

CAGLIARI

Tramite [pec:ca0210000p@pec.gdf.it](mailto:ca0210000p@pec.gdf.it)

Al Comando Generale della Guardia di Finanza

VI Reparto – Ufficio R.O.R.A.S.

Tramite [pec: rm0010218p@pec.gdf.it](mailto:rm0010218p@pec.gdf.it)

OGGETTO: benessere del personale, criticità modalità gestionale trattamento vitto a favore del personale in servizio alla sede di Nuoro, Comando Provinciale, Gruppo e Nucleo PEF.

Questa APCSM è destinataria di numerose segnalazioni da parte dei militari in servizio alla sede di Nuoro in merito ad alcune criticità riferibili all'attuale modalità gestionale di erogazione del trattamento vitto, attualmente effettuato attraverso un servizio in convivenza presso la mensa della Polizia di Stato - Questura di Nuoro.

In particolare, il disagio patito dai militari aventi diritto al trattamento vitto è da ricondurre alla distanza che intercorre tra la propria sede di servizio e la mensa della Questura che, tra l'altro, per effetto dei tempi di percorrenza necessari per raggiungere la struttura e il rientro al reparto, costringe i colleghi a consumare in tempi brevissimi il pasto, con la negativa conseguenza di non poter effettuare in serenità e con tempi più adeguati la consumazione del vitto, cagionando quindi anche il mancato recupero psico-fisico.

Inoltre, tale situazione risulta ulteriormente aggravata durante il periodo estivo che, per effetto delle elevate temperature nella fascia oraria 12:00-14:00, espone il personale ad un ulteriore fattore di *stress*.

La vigente Circolare n. 0004997/2011 in data 10 gennaio 2011, del Comando Generale - IV Reparto - Ufficio Commissariamenti e Armamenti, recante "Disposizioni in tema di trattamento vitto connesse a particolari tipologie di servizio", prevede al punto 1 che: "Il

trattamento vitto è erogato attraverso le modalità gestionali espressamente autorizzate per ciascun Reparto (m.o.s. o in gestione diretta, convenzioni con esercizi privati, convivenze presso mense di altre Amministrazioni ovvero somministrazioni di buono pasto)... omissis...”.

Alla luce delle citate disposizioni, il cambio di modalità gestionale che ha interessato il Comando Provinciale di Nuoro **sembra essere ispirato esclusivamente a meri principi di economicità, a totale discapito del benessere del personale.**

Per quanto sopra, questa APCSM chiede, con l'urgenza che la problematica richiede, il ripristino della modalità gestionale precedente, attuata con la somministrazione del buono pasto, in alternativa si richiede di prevedere la stipula di convenzioni per la somministrazione di alimenti e bevande con esercizi commerciali in prossimità del posto di lavoro. Tale ultima circostanza risulta prevista dalla vigente circolare.

Nelle more del cambio gestionale del trattamento vitto a carico dell'Amministrazione, al fine di salvaguardare e preservare gli standard di benessere risulta necessaria l'attivazione di un servizio navetta con autista dedicato per il trasporto del personale.

Per completezza di trattazione, si segnala il principio enunciato dal T.A.R. Veneto, con Sentenza n. 00199/2021 dell'11 febbraio 2021, secondo cui “ai fini dell'attribuzione del ‘ticket restaurant’, la possibilità di accesso alla mensa dell'Amministrazione va valutata con riferimento non al territorio comunale, ma alla sede di servizio considerata come l'infrastruttura presso cui il personale svolge la propria attività o altra struttura raggiungibile, senza ricorrere a mezzi di trasporto a carico del lavoratore e in un tempo congruente rispetto alla durata della c.d. pausa pranzo”. Principio ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5007/2023.

Già prima, il T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, con la sentenza n. 10767 del 3 novembre 2009, aveva stabilito che nel caso di attivazione della mensa, la possibilità di accesso alla stessa deve essere effettiva e, pertanto, anche l'obbligo di adottare soluzioni alternative rispetto alla mensa (servizio di ristorazione convenzionato o buono pasto) deve sussistere non solo nelle ipotesi di “oggettiva impossibilità di accesso” alla mensa, ma anche nei casi in cui l'accesso richieda ai lavoratori un sacrificio sproporzionato, rendendolo di fatto non effettivamente fruibile.

Anche il Consiglio di Stato, Sez. IV, con la sentenza n. 6903 del 15 settembre 2010, ha stabilito che “la limitata durata dell'intervallo assicurato agli appartenenti alle Forze di polizia per la consumazione del pasto comporta infatti che il servizio mensa possa considerarsi istituito solo quando la mensa sia collocata e fruibile presso la stessa infrastruttura sede dell'unità di servizio del dipendente, giacché solo tale modalità di

prestazione, atta ad azzerare o contenere al minimo i tempi tecnici occorrenti per lo spostamento dal luogo di servizio alla mensa, è in grado di garantire, nei ridotti tempi concessi dall'Amministrazione per la fruizione del pasto, l'effettiva garanzia di partecipazione degli aventi diritto alla mensa obbligatoria di servizio, dovendosi in caso contrario provvedere con l'erogazione dei c.d. buoni pasto”.

Fiduciosi, restiamo a disposizione per qualsiasi confronto al fine di evitare l'eventuale ricorso agli Organi di Giurisdizione Amministrativa, come sollecitato dai nostri soci.

IL SEGRETARIO GENERALE



Vincenzo PISCOZZO